

(N. 162-C)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1948  
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1949 (V. Stampato n. 250)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 FEBBRAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1949

Abrogazione e sostituzione dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ONOREVOLI SENATORI. — Già nella seduta del 17 dicembre 1948 voi avete approvato un disegno di legge che portava alla abrogazione dell'articolo 19 della legge comunale e provinciale.

Si sostituiva a tale articolo abrogato il vecchio articolo 3 della legge comunale e provinciale in vigore prima del fascismo.

Passato tale disegno di legge all'altro ramo del Parlamento venne approvato, ma con alcune varianti anche nel titolo.

Basterà confrontare i due testi, il primo come approvato dal Senato, il secondo come approvato dalla Camera dei deputati per essere convinti che tali varianti sono di pura forma

e non toccano l'essenza del principio su cui il disegno di legge si fonda.

Su qualcuna anzi di queste varianti il vostro relatore avrebbe qualche osservazione da fare, ma se ne astiene perchè, se vogliamo che le due Camere funzionino, bisogna pure nei casi più semplici, come questo, che ci sia da parte di ognuno dei due rami del Parlamento una certa arrendevolezza nell'accettare correzioni, aggiunte o ritocchi in modo da rendere più agile e più pronto il lavoro legislativo.

Perciò il vostro relatore propone di approvare l'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Umberto MERLIN, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA*Articolo unico.*

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

« Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 2<sup>a</sup>).

« Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

« Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

« Presiede la Giunta provinciale amministrativa.

« Soprintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

« Dipende dal Ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni ».

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO MODIFICATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI*Articolo unico.*

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

« Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

« Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

« Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

« Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

« Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

« Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la Prefettura ».